

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE PODESTARILE

14 GIUGNO 1934 XII°

CITTA'

DI

BRA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO 1° - ART. 1° DELLA POLIZIA RURALE

La polizia rurale, oltre a quanto le è demandato dalle leggi e dai regolamenti generali, ha particolarmente per iscopo di vigilare alla applicazione delle disposizioni emanate da Enti nell'interesse della coltura agraria, di vigilare alla osservanza delle norme prescritte dal presente regolamento ed ordinate dal Podestà e di tutelare le proprietà private.

ART. 2°

Essa viene diretta dal Podestà coadiuvato dai funzionari dell'Ufficio Municipale e viene effettuata dagli agenti della Polizia Municipale nonchè dai funzionari e dagli agenti indicati all'Art. 221 del Codice di procedura penale 19.10.1930 n. 1399.

ART. 3°

Gli Agenti e i funzionari nell'adempimento delle loro mansioni devono osservare le norme prescritte dagli art. 222 e seguenti del Codice di Procedura Penale. Essi non possono penetrare nelle abitazioni private senza essere muniti di mandato scritto dal Podestà e solo nei casi di flagrante o quasi flagrante reato.

In ogni caso devono vestire la propria divisa, ed esibire, quando ne siamo richiesti, l'avuto mandato.

ART. 4°

Le guardie campestri, a spese dell'Amministrazione Comunale, saranno provvedute di pistola e munite di regolare permesso d'arma.

CAPO II° CONDOTTA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI DA PASCOLO E FURTI CAMPESTRI

ART. 5°

Per l'esercizio del pascolo nei beni del Comune, oltre le disposizioni delle vigenti leggi forestali e decreti prefettizi in materia, specialmente per quanto riguarda l'igiene e la sanità del bestiame, si osserveranno le norme dettate dal regolamento comunale per l'uso dei beni patrimoniali sui quali sia ammesso il godimento in natura.

Per l'esercizio dei pascoli in beni privati si dovranno osservare le leggi forestali, i relativi regolamenti e le disposizioni seguenti.

ART. 6

Giusta gli art. 62 e 63 della legge sulle opre pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248 e l'Art. 1 del R.D.L. 8.12.1933, n. 1740, è vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi stradali.

E' parimenti vietato di far scendere il bestiame sulle scarpe della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra praticare opportuni abbeveratoi, gli interessati ne faranno domanda all'Autorità competente, e adotteranno i provvedimenti che saranno da essa stabiliti.

ART. 7°

Salvo quanto è disposto nel Regolamento Comunale per la tutela delle strade e per la disciplina della circolazione, le mandrie e i greggi di animali di qualunque specie, circolanti sulle strade debbono essere guidate da custodi attenti e sufficienti a regolate in modo da lasciare libera almeno la metà della lunghezza stradale. Esse non potranno sostare sulla strada nè di giorno, nè di notte, nè potranno pascolare lungo le vie e su cigli. Di notte le mandrie e i greggi dovranno essere precedute da un conduttore munito di fanali.

Salvo quanto è disposto dal Codice Penale circa l'omessa custodia o il mal governo degli animali, è vietato di lasciare vagare sulle strade animali molesti, e di abbandonare sulle strade stesse bestie da tiro, da soma, da sella e da reddito.

ART. 8°

In caso di abbandono, di pascolo abusivo, o di pericolo per i viandanti, i custodi dovranno con la maggior sollecitudine ricomporre i branchi, impedire il pascolo, difendere e assicurare le persone spaventate. I tori dovranno essere condotti al pascolo manodotti, quando per la loro indole possano costituire pericolo per la pubblica sicurezza, e così pure tutti gli animali indomiti o comunque pericolosi per la sicurezza pubblica non potranno essere condotti sulle strade se non debitamente assicurati e sorvegliati ciascuno da proprio custode.

ART. 9°

Al pascolo nei fondi non recinti da muri dovrà sorvegliare un sufficiente numero di custodi per impedire che gli animali danneggino le altre proprietà o si portino sulle strade ad incagliare il transito.

ART. 10°

Non è permesso di far pascolare di notte tempo anche nei fondi propri quando questi non siano chiusi interamente da muro, o da siepe, e non siano in altro modo impediti danni alle proprietà circostanti.

ART. 11°

I pastori e margari devono far pascolare le loro greggi o mandrie nei beni delle cascine dove consumano i fieni ed in quelli nei quali abbiano ottenuto il permesso del proprietario, e nessuno può mai introdurre bestiame in fondi altrui senza il consenso espresso dal proprietario, consenso che deve essere, normalmente, dato per iscritto.

ART. 12°

I proprietari ed i coloni che trovassero nei loro fondi animali senza custodia, dovranno tosto farne la denuncia al Podestà ed alle Guardie Municipali per la ricerca del proprietario e per l'applicazione della contravvenzione, tenendoli intanto sotto la loro custodia.

ART. 13°

Gli Agenti Municipali che trovassero bestie al pascolo di cui non fosse noto il proprietario, dovranno sequestrarle, condurle prontamente a stallaggio e fare quindi la relativa denuncia al Podestà.

ART. 13 BIS

Disciplina per piantamento di alberi presso i confini

Nell'ambito del territorio del Comune per il piantamento di pioppi ed alberi di alto fusto presso i confini, saranno osservate le seguenti norme:

- A) per la messa a dimora di piante sparse nei giardini e nei cortili si osservano le distanze minime previste dall'art. 892 del Codice Civile;
- B) è vietato disboscare (abbattere o sradicare) piante site nella fascia minima di m. 20 dalla riva dei torrenti. In tale zona, per gli alberi che vengono sostituiti, non c'è obbligo di distanza dal confine del vicino oltre a quella prevista dal citato art. 892;
- C) per i piantamenti a filare unico o piantagioni intensive debbono osservarsi le seguenti distanze dai confini:
 - m. 15 da terreni coltivati, o classificati come tali, nella zona di pianura;
 - m. 12 da terreni coltivati, o classificati come tali, nella zona di collina;
(la linea di demarcazione delle zone è quella determinata dal vincolo idrogeologico);
 - m. 15 dai fabbricati ad uso abitazione;
 - m. 15 o m. 12, rispettivamente per le zone come sopra indicato, dal ciglio opposto di strade demaniale di ogni tipo, dall'argine opposto dei fiumi, torrenti, rivi, canali e bealere;
- D) sono salvi accordi diversi tra proprietari di terreni confinanti che comunque non possono mettere a dimora alberi a distanza inferiore di m. 3 dal ciglio stradale o argine confinante con il fondo oggetto del piantamento;
- E) per i piantamenti di pioppi a vivaio deve osservarsi la distanza di m. 3 dal confine del vicino. Le piantine costituenti il vivaio devono essere rimosse entro tre anni dalla loro messa a dimora;
- F) le predette prescrizioni non hanno efficacia retroattiva per cui i piantamenti già realizzati ricadono sotto l'imperio delle disposizioni vigenti al momento dei piantamenti stessi.

ART. 14°

A mente dell'Art. 624, prima parte del Codice Penale chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova senza il consenso di colui al quale essa appartiene, è punito con la reclusione sino a tre anni.

ART. 15°

In conformità dell'Art. 626 del Codice Penale vigente, chiunque senza il consenso di chi ne abbia il diritto, spigola, rastrella o raspolla nei fondi altrui non ancora spogliati interamente del raccolto, è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire duemila o con la reclusione fino ad un anno.

Il consenso del proprietario deve risultare la licenza scritta, ostensibile agli agenti, salvo il caso che il proprietario sia presente, o che abbia, di persona provveduto a guidare o intromettere nei beni l'estraneo.

ART. 16°

Le Guardie Municipali in servizio per la campagna procederanno al sequestro della legna, delle biade, o degli altri frutti rurali di provenienza furtiva legalmente accertata, o tale riconosciuta per volontaria confessione, nonché dei falchetti, veicoli, e di ogni altro attrezzo ed utensile che abbia servito ad operare il furto od a trasportare la cosa furtiva. Esse dovranno tosto farne rapporto al Podestà.

CAPO III°
PASSAGGIO NELLE PROPRIETA' PRIVATE

ART. 17°

Chiunque entra arbitrariamente nell'altrui fondo recinto da fossa, da siepe viva o da stabile riparo, è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire mille giusta quanto dispone l'Art. 637 del vigente Codice Penale.

ART. 18°

Gli aventi diritto di passaggio nei fondi di un altro dovranno praticarlo col minore danno possibile del fondo stesso e quando vi siano raccolti pendenti, le bestie, tanto sciolte quanto aggiogate, dovranno essere munite di musoliera.

ART. 19°

L'esercizio della caccia sui fondi di proprietà altrui è regolato dalle disposizioni dell'Art. 762 del Codice Civile e del T.U. Approvato con R.D. 15.1.1931 n. 117.

CAPO IV°
MANUTENZIONE DEI CANALI E REGIME DELLE ACQUE DI USO PUBBLICO

ART. 20°

I fossi delle strade comunali e vicinali dovranno, a cura e spese degli utenti e dei consortisti o di quelli che per consuetudine o per obbligo vi sono tenuti, essere espurgati almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta possa occorrerne il bisogno, ed avere tale ampiezza e pendenza da impedire l'allargamento delle strade e dei terreni.

Chi avesse od acquistasse il diritto di attraversare le strade con condotte d'acqua, è obbligato a stabilire e mantenere i ponti e le altre opere necessarie in modo che non possa derivare alcun danno al corpo stradale e sue pertinenze. Detti ponti non potranno essere, normalmente, costruiti in legname, ma in cotto, pietra o cemento armato.

ART. 21°

E' assolutamente vietato di introdurre qualsiasi variazione ed innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatori pubblici, di chiuse pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere, le quali, ancorchè instabili, possono tuttavia alterare il libero deflusso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

ART. 22°

Sono parimenti vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa dei tronchi d'albero nel letto ed attraverso i fiumi o torrenti, ed infine è pure vietato di ostruire, impedire o rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinati alla sorveglianza o custodia.

ART. 23°

Nei giorni in cui verrà tolta l'acqua dai Bedali e dalle Bealere consorziali, i proprietari e conduttori di stabilimenti industriali posti in adiacenze a detti corsi d'acqua, e chiunque altro possa avervi interesse dovranno espurgare e ripulire e sistemare i canali nelle adiacenze dei loro opifici o delle loro proprietà, salvo che vi provveda altrimenti la rappresentanza consortile.

Nel prosciugamento dei corsi d'acqua quando essi siano popolati di pesci e siano in comunicazione con derivazioni di acque pubbliche si osserveranno le vigenti disposizioni per l'esercizio della pesca.

ART. 24°

E' fatto divieto a chiunque di inquinare le acque con materie delle tintorie o col getto nei gorgi di cloruro di calce di altra qualsiasi sostanza micidiale ai pesci. Così pure non potranno gettarsi in corsi d'acqua materie putride o sostanze nocive.

CAPO V°

MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI, CONSORTILI E VICINALI.

ART. 25°

I proprietari di fondi i fronteggianti le strade comunali debbono recidere i rami delle loro piante sporgenti sulle strade, eguale obbligo avranno i fronteggiamenti le strade consortili e vicinali, quando i rami sporgenti ingombrino il transito o danneggino la buona conservazione delle strade. Gli uni e gli altri dovranno tenere regolate le siepi vive in modo da non restringerle o danneggiare la strada.

Qualora vi siano alberi che minaccino di cadere per la inclinazione della strada, sarà obbligo del proprietario di tosto abatterli, ed anche le ripe, i fossati ecc... attigui alla strada dovranno essere curati secondo le norme di legge, e, nel caso, secondo le ordinanze e le prescrizioni dell'Autorità competente.

ART. 26°

E' vietato fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali per cui venga pregiudicato il libero transito e di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' pure vietato di condurre a strascico sulle strade, legnami di qualunque sorte e dimensione, che pregiudichino la conservazione delle strade in buono stato, e di danneggiare le strade ed il suolo ed in manufatti con carri, slitte, cogli strumenti agrari od in qualsiasi altro modo, salvo che il transito dei legnami non fosse regolato da disposizioni importate dalla competente Autorità forestale.

I carri devono essere muniti di freno adatto, e nessun veicolo potrà essere condotto a strascico sulle superfici stradali.

ART. 27°

I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle medesime, ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alla medesima, formando secondo il bisogno, un controfosso.

ART.° 28°

I fossi e le strade comunali e vicinali devono a cura degli utenti e dei consortisti essere espurgati una volta all'anno ed occorrendo, anche più volte.

In caso di trascuranza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

ART. 29°

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotta di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non ne derivi danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio Tecnico Municipale.

ART. 30°

Per il piantamento di alberi e di siepi si osserveranno, quanto alle distanze, le disposizioni dell'Art. 579 n. 581.582 del Codice Civile e le altre disposizioni in materia per quanto riguarda l'alberatura delle strade.

ART. 31°

Sono applicabili alla polizia stradale comunale e vicinale le disposizioni del regolamento comunale per la tutela delle strade e per la disciplina della Circolazione, adottato con deliberazione Podestarile 26.5.1934 III°.

CAPO VI°

DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, DELLE CRITTOGAME E DELLE PIANTE NOCIVE ALL'AGRICOLTURA.

ART. 32°

I proprietari, affittavoli, possessori e coloni, devono annualmente entro il mese di marzo, od anche in altro tempo che fosse dall'Autorità Comunale con apposito avviso ordinato, far distruggere le talpe, tagliare i rami delle piante e delle siepi su cui si trovano i bruchi e abbruciarli tostamente, come pure distruggere ogni altro insetto nocivo alle campagne.

ART. 33°

Al primo manifestarsi di una invasione di melolonte, il Podestà ordinerà ai proprietari, usufruttuari, conduttori, e mezzadri dei fondi di infestati di farne immediatamente la raccolta.

ART. 34°

Le melolonte (coquere) raccolte dovranno essere trasportate chiuse in recipienti a sacchetti di tela, nel giorno stesso dell'avvenuta raccolta, nel sito a ciò destinato dall'Autorità Comunale, e dove si provvederà, sotto la diretta sorveglianza del personale municipale, alla loro distruzione.

ART. 35°

Per le melolonte raccolte verrà corrisposto all'esibitore dello medesime il complesso che sarà eventualmente stabilito dal Podestà a titolo di premio.

ART. 36°

Per la diminuzione degli insetti nocivi, importando grandemente la propagazione degli uccelli, è vietato di distruggere le nidiate degli uccelli. E' pure vietato di attirare gli uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

E' fatta salva la distruzione degli uccelli nocivi all'agricoltura per la cattura dei quali si potrà provvedere conformemente alle disposizioni dell'Autorità.

I contravventori saranno denunciati ai sensi del R.D. 24.6.1923 n. 1420.

ART. 37°

I proprietari, gli affittavoli, i possessori, i coloni e le guardie municipali, devono denunciare al Podestà la comparsa di insetti nocivi all'agricoltura ed alla silvicoltura, le malattie di cui apparissero affette le piante (ed in ispecie i gelsi e le viti, e i castagni) non appena ne siano venuti a conoscenza o ne abbiano fatto personale osservazione.

Il Podestà dovrà avvertire a sua volta il Comando della Milizia Forestale circa l'invasione di parassiti e di insetti nei boschi come prescrive l'Art. 18 delle vigenti prescrizioni di massima.

ART. 38°

Verificandosi casi di malattia parassitaria delle piante i proprietari dovranno attuare tutti i provvedimenti ordinati dall'Autorità competente con sollecitudine e precisione.

In tali casi non si potranno trasportare altrove le piante ed esporle in vendita nei mercati senza un certificato di immunità.

In caso della blepharospera cambivera interverrà per legge l'Autorità Forestale con determinate norme contro la diffusione senza bisogno di certificato di immunità, essendo obbligatoria la disinfezione di tutto il legname proveniente dalle piante di castagno cui è stato ordinato lo sradicamento.

ART. 39°

I proprietari dei fondi dei quali si è sviluppata la processionaria del pino, hanno l'obbligo di avvertirne il Podestà, di tagliare i rami da cui sono i nidi ben visibili, e quindi accatastare il tutto e bruciarlo, nel periodo più propizio e cioè non oltre il mese di marzo.

Il Podestà avvertirà a sua volta il Comando della Corte della Milizia Nazionale Forestale di Cuneo.

I bruchi sono provvisti di peli urticanti dai quali è bene si premuniscano gli operai addetti alla raccolta dei nidi provocando essi, se respirati, gravi irritazioni alle vie respiratorie ed in genere alle mucose.

ART. 40°

L'accensione di fuochi all'aperto è vietata entro il perimetro dei boschi e a distanza minore di metri 50 da essi.

Le persone occupate in lavori dell'interno dei boschi o che vi siano costrette a soggiornarne per la custodia di animali regolarmente immessi al pascolo nei boschi stessi, o per altra legittima

occupazione potranno accendere il fuoco per uso proprio e cioè per il riscaldamento e la cottura delle bevande in spazi vuoti previamente ripuliti da foglie, da erbe secche o da altre materie infiammabili, sempre che il focolare venga riparato dal vento con sassi o terra in modo da impedire la dispersione della brace o delle scintille nel bosco circostante, e purchè sia bene custodito e venga completamente spento prima di essere abbandonato.

E' pure consentito l'abbruciamento delle foglie e dei ricci, nonchè la formazione di debbi nei castagneti da frutto, purchè nelle giornate senza vento e sotto continua vigilanza.

ART. 41°

E' vietato di trasformare i boschi in altre qualità di coltura, salvo speciale concessione della competente Autorità Forestale.

ART. 42°

E' vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una distanza minore di metri 50 dalle piante dal 1 luglio al 15 settembre di ogni anno, salvo quelle speciali autorizzazioni che potrà rilasciare il Comando della Milizia Forestale, se la stagione ed il terreno conservino un sufficiente grado di freschezza da escludere il pericolo di incendi.

Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:

1°) che intorno alle carbonaie il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle foglie secche, dalle frasche e da ogni materiale di facile combustione per una distanza non minore di metri 5, la quale potrà essere aumentata sino a metri 10, ogni qualvolta gli agenti forestali lo ravvisassero necessario.

2°) che i lavori di carbonizzazione siano affidati a persone adulte e pratiche dell'arte, le quali avranno l'obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, così di giorno che di notte, abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento.

La carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca.

ART. 43°

Dopo qualunque utilizzazione, sia parziale che totale dei boschi, il terreno dovrà essere subito ripulito dalle ramaglie e dagli altri relitti di lavorazione, sia con la loro raccolta, che col loro abbracciamento o, con la riunione dei materiali stessi nei valloni più prossimi ed in adatte località.

Le infrazioni saranno punite con una ammenda da lire 50 a lire 100 per ogni ettaro di superficie non sgombrata, prima della ripresa della vegetazione, salvo l'obbligo per il contravvenire di provvedere all'esecuzione dei lavori imposti dall'Autorità Forestale i quali in caso di inadempienza, saranno eseguiti d'ufficio ed a spese del contravventore stesso, qualora non vi provveda nei modi e termini stabiliti con l'atto di notificazione della contravvenzione.

Ove ricorrano circostanze eccezionali l'Autorità Forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombrò del bosco dei residui della lavorazione o consentire proroghe al termine suddetto.

ART. 44°

L'abbruciamento delle stoppie è permesso soltanto fino alla distanza di 50 metri dai boschi, purchè la zona da abbruciare venga circonscritta con solchi di aratro e con altri mezzi evidentemente efficaci per arrestare il fuoco.

La formazione di debbi o fornelli nei fondi contigui ai boschi dovrà praticarsi ad una distanza non minore di metri 50 dai boschi stessi.

Saranno tollerati quei fornelli a minore distanza che non presentino pericolo d'incendi per speciale conformazione del terreno.

ART. 45°

Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nei boschi, fuori degli spiazzi e delle vie principali di comunicazione a fondo battuto.

ART. 46°

La costruzione di fornaci da calce, gesso, laterizi, stoviglie e simili, l'impianto di fabbriche di pece, nero fumo, acido pirolegnoso, potassa od altro come i magazzini o depositi di legname ed opifici per segare e preparare il legname stesso, si potranno effettuare ad una distanza non minore di metri cento dai boschi.

Tale distanza non sarà osservata per gli impianti già esistenti che non abbiano presentato pericolo alcuno. In casi speciali sentito il parere del Podestà e dell'Ufficiale Forestale, il Prefetto potrà permettere l'autorizzazione e l'esercizio di nuove industrie consimili anche ad una distanza inferiore a 100 metri, prescrivendo le norme ritenute necessarie.

ART. 47°

Chiunque scopra un incendio nei boschi o tema che possa propagarsi ad essi, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo perché si adoperino per lo spegnimento od al più vicino Comando della Milizia Forestale e dei RR.CC. e mettere a disposizione dei Comandi suddetti i mezzi celeri per lo spegnimento.

Per accorrere il più sollecitamente possibile nei boschi incendiati la M.N.F. ed i CC.RR. avranno facoltà di requisire un posto almeno a bordo di qualunque veicolo procedente nella direzione voluta. Le infrazioni alle norme precedenti saranno punite con l'ammenda da lire 50 a lire 250, senza pregiudizio del risarcimento dei danni e delle maggiori pene, nei casi previsti da altre disposizioni di legge.

ART. 48°

Le operazioni di spegnimento dovranno essere condotte sotto la direzione del più elevato in grado della M.N.F. od, in assenza di questa, dal più elevato in grado degli altri Corpi Armati, od in difetto dal Podestà del luogo.

Chiunque, in occasione d'incendi nei boschi, rifiuta, senza fondato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito, a norma dell' art. 652 del C.P.

ART. 49°

Verificatosi un incendio nei boschi, il Podestà del Comune del luogo ove i medesimi si trovino, si adopererà perché sia fatto affluire sul posto il personale necessario dotato di mezzi adeguati per lo spegnimento. Alle spese di tale operazione, dovranno concorrere, oltre al proprietario del fondo in cui l'incendio si è sviluppato, anche i proprietari di fondi limitrofi che dall'isolamento o spegnimento hanno avuto salva la loro proprietà.

Tali spese saranno ripartite a cura del Podestà, sentito, in caso di divergenze, il parere dell'Autorità Forestale che sarà definitivo.

Le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo dovranno essere pagate in conformità dell'art. 18 del R.D.L. 17.2.1927 n. 324.

ART. 50°

Nei boschi incendiati, a chiunque appartenenti, il Consiglio Provinciale dell'Economia, non concederà permessi di coltura nè autorizzerà il pascolo di alcuna specie il bestiame fino a quando l'Autorità Forestale non lo riterrà opportuno.

Se trattasi di boschi di Enti Morali, comunque gravati di uso civico di legnatico, sarà, fino a quando il Consiglio Provinciale dell'Economia lo riterrà necessario, vietata la raccolta gratuita della legna morta in seguito a incendio e questa, mediante regolare stima della M.N.F., dovrà essere venduta all'asta pubblica, ed il ricavato sarà speso in lavori di miglioramento del bosco distrutto con le modalità da stabilirsi caso per caso dall'Autorità Forestale.

ART. 51°

Per i boschi sottoposti a vincoli forestali, dovranno osservarsi tutte le norme che al riguardo sono stabilite nelle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale della Provincia.

ART. 52°

Per allontanare i pericoli derivanti dalla vicinanza delle strade provinciali, comunali e mulattiere, è vietato fare cumuli di covoni, di paglia, di stame, di foglie secche o di fascine di legna a meno di sei metri dal ciglio delle strade stesse ed a meno di 10 metri dai fabbricati. E' pure vietato aggirarsi nei pressi dei cumuli delle materie innanzi cennate con lumi a fiamma libera. Le stufe debbono essere sempre collocate sopra lastre di pietra o di cotto o su lamiera sporgenti almeno m. 0,30 dall'apertura della bocca di fuoco.

ART. 53°

La paglia, il fieno e simile debbono essere conservate in balle compresse.

ART. 54°

E' vietato l'uso e l'accensione di fuochi portatili od all'aperto per la preparazione dei beveraggi caldi o per il bucato, qualora gli stessi non distino almeno trenta metri dagli ammassi di covoni, paglia, stame, fascine, ecc... ed il terreno non sia completamente ripulito dalle ramaglie o dagli altri relitti di lavorazione.

ART. 55°

Verificandosi casi di malattie contagiose ed epidemiche nel bestiame, dovrà darsene dai detentori immediato avviso all'Autorità Comunale.

ART. 56°

In tali casi i proprietari e detentori di bestie dovranno tenerle in rigoroso sequestro; perciò non potranno più condurle al pascolo, agli abbeveratoi comuni o metterle in alcun modo a contatto con altre e dovranno adempiere alle prescrizioni e cautele che loro saranno prescritte dai veterinari comunali, dal Podestà e dal Prefetto, ai sensi del regolamento d'igiene e di polizia sanitaria.

CAPO VII° PASTORIZIA ED INDUSTRIA DEL LATTE

ART. 57°

I pastori e margari, appena entrati nel territorio di questo Comune per stabilirvi la loro dimora provvisoria, devono farne denuncia all'Ufficio Municipale, ed esibire il prescritto certificato di origine del bestiame.

ART. 58°

I caprai, con più di tre capre, sono tenuti a fare denuncia all'Ufficio Comunale agli effetti della legge 16. 6.1927 n. 1123 modificata dalla legge 3.7.1930 n. 1080 e relativo regolamento 12.8.1927 n. 1763.

ART. 59°

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale d'igiene e del Regolamento di polizia mortuaria 10.5.1914 n. 533 e delle ordinanze Prefettizia in vigore.

ART. 60°

Chiunque intende esercitare la produzione ed il commercio del latte destinato all'alimentazione deve, quindici giorni prima, darne partecipazione all'Autorità Comunale per i provvedimenti di sua competenza, sentito l'Ufficiale Sanitario.

ART. 61°

Per la produzione e la vendita del latte per l'alimentazione si devono osservare le disposizioni del regolamento 9.5.1929 n. 994 sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonché – per quanto può interessare il commercio stesso, le norme del regolamento comunale d'igiene e polizia urbana.-

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla legge 21 Marzo 1928 n. 858 e del Decreto Ministeriale 20.5.1928 per la lotta contro le mosche.

CAPO VIII°

NORME E PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L'IGIENE PER LE ABITAZIONI RURALI

CASE RURALI

ART. 62°

Avendosi a costruire una nuova casa rurale, o a riattarne una già esistente, occorre l'autorizzazione dell'Autorità Comunale, che la concederà, sentito l'Ufficiale Sanitario e la Commissione di cui al Regolamento Edilizio, su presentazione di una pianta schematica indicante la posizione dell'edificio, il suo orientamento, il numero e la distribuzione dei locali, il modo di provviste dell'acqua potabile e di allontanamento dei rifiuti domestici.

ART. 63°

Ogni abitazione rurale dovrà possibilmente trovarsi nel tratto più elevato del fondo, su terreno asciutto ed essere munita di apposito cantinato. Ove non esista la possibilità di tali condizioni il piano terreno di abitazione dovrà essere sollevato di almeno un metro sul piano delle oscillazioni

massime della falda acqua sotterranea e sul livello massimo dei corsi d'acqua proximiori, e di almeno 50 centimetri sul piano della campagna circostante. Il sottosuolo dovrà essere munito di efficace drenaggio, e le fondamenta difese con idonei mezzi, dalla umidità tellurica.

ART. 64°

Ogni locale di abitazione dovrà essere munito di pavimento di buona costruzione, sia in laterizi, o in materiale cementizio, o in legname, ben connesso e di facile pulitura.

ART. 65°

Ogni stanza di abitazione, immediatamente sottostante al tetto, dovrà essere munita di controsoffitto.

ART. 66°

La costruzione di case sarà vietata se a distanza minore di tre metri da terrapieni od elevazioni di terreno e senza la interposizione di un cunettone per lo smaltimento delle acque meteoriche e di infiltrazioni dal lato del terrapieno.

ART. 67°

I cortili, le aie, gli orti annessi alle case rurali, debbono avere adeguato pendio regolato in modo da risultare un completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, di stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, di estrazione da pozzi, cisterne ecc...

ART. 68°

Ogni locale di abitazione deve avere almeno una finestra con telaio, vetri e imposte ben connesse, che prospetti direttamente all'esterno e che abbia un'ampiezza proporzionale almeno a 1/10 della superficie del pavimento.

ART. 69°

Il focolare domestico deve essere munito di cappa, di canna e del fumaiolo, che si elevi almeno di ½ metro sul tetto.

Se la casa è munita di stufa di ferro o di ghisa, deve avere nelle condizioni ora dette la canna e il fumaiolo.

ART. 70°

Ogni stanza da letto deve avere dimensioni tali da risultarne una cubatura di almeno 30 mc. Con un'altezza minima, al soffitto di m. 2,50.

ART. 71°

Le abitazioni dovranno essere costruite per intero in muratura con esclusione di tetti di paglia o di altro materiale troppo soggetto agli incendi.

ACQUA POTABILE

ART. 72°

Ogni casa dovrà essere provveduta, possibilmente a sé, di acqua potabile in quantità adeguata ai bisogni alimentari e domestici.

ART. 73°

I pozzi d'acqua, per uso potabile e domestico, debbono distare di almeno 10 metri dai muri perimetrali della casa, di almeno 10 metri dai pozzi neri e dai depositi di letame. Tali pozzi dovranno essere costruiti in buona muratura con pareti rivestite in cemento, e muniti, per l'estrazione dell'acqua, di pompa o di almeno di secchio fisso, con parapetto.

FOGNATURE E CONCIMAIE

ART. 74°

Ogni casa deve essere munita di latrina. Se interna, questa dovrà essere ventilata da apposito finestrino aprentesi all'esterno, e non avere comunicazione diretta colle camere da dormire o colla cucina. Se esterna potrà essere in muratura od anche in assito, purchè convenientemente chiusa, coperta e munita di finestrino per la ventilazione.

Sono proibite, in ogni caso, le latrine nei cortili, formate da ripari mobili o da recinti di fascine.

ART. 75°

Le latrine potranno sboccare in pozzi neri, in bottini mobili, e, se si tratta di case isolate, nelle concimaie.

Le canne di scarico dovranno essere impermeabili e ben connesse nei giunti. Il pozzo nero, da costruirsi a conveniente distanza dai muri perimetrali dalle case e dai pozzi d'acqua, dovrà avere fondo concavo e pareti ad angolo arrotondato rivestito di cemento e la bocca aperta da apposito chiusino in pietra o in metallo.

Dovrà essere munito di canna di ventilazione saliente sopra il tetto. Se il cesso sboccherà in bottino mobile, questo dovrà essere ubicato entro apposito casotto, od altro locale ben chiuso, munito di canna di ventilazione di diametro non minore di 10 cent. che arrivi sopra il tetto. Dovrà essere di legno stagionato, o di metallo, a perfetta chiusura e di facile trasporto.

ART. 76°

Il letame dovrà essere raccolto fuori della stalla in apposite concimaie.

I mucchi di letame sul nudo terreno non saranno permessi che in aperta campagna, a conveniente distanza dai corsi d'acqua e in località che non diano luogo per la loro posizione a monte dall'abitato e di pozzi a possibilità di infiltrazioni inquinanti le acque del sottosuolo.

ART. 77°

Le stalle rurali per bovini ed equini adibite a più di due capi adulti, dovranno essere dotate, qualora già non lo siano, di una concimaia con platea impermeabile in muratura costruita in conformità alle prescrizioni del R.D.L. 1° dicembre 1930 n. 1682, modificato dalla legge 25.6.1931 n. 925 a secondo le modalità del Decreto Prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse e conforme le istruzioni della circolare 30.12. 1930 n. 106 del Ministero dell'Agricoltura.

ART. 78°

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno non saranno permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo ad infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

ART. 79°

Le stalle, gli ovili, le porcellaie ed i pollai devono essere sufficientemente ampi, in proporzione al numero degli animali cui sono destinati, e debbono essere in costruzioni separate, possibilmente, dalle case rurali. Ove facciano con esse un solo corpo di costruzione, non debbono avere comunicazioni dirette mediante porte e finestre, coi locali di abitazione delle persone.

Il pavimento delle stalle deve essere impermeabile e munito di cunetta per lo scarico dei liquami in condotto che li diriga alla concimaia.

ART. 80°

In centri di popolazione agglomerata le stalle devono avere tutte le aperture esterne munite di reticelle a maglia fine che impediscano il passaggio alle mosche, e le conigliere e i pollai non potranno essere tenuti senza apposita licenza del Podestà, licenza sulla quale saranno stabilite le modalità e le norme da attuarsi per la lotta alle mosche, ai sensi della legge 23.3.1928 n. 858.

CAPO II°

DISPOSIZIONI VARIE, CONTRAVVENZIONI, PENE.

ART. 81°

E' vietato di recar guasti o sfregi alle fontane campestri, alle acque destinate alle acque destinate agli usi domestici, ai lavatoi ed abbeveratoi.

ART. 82°

La pula dei cereali ed i debbi (potere) non potranno venire accesi se non a metri cinquecento dalla periferia dell'abitato ed a metri dieci dalle case coloniche e dalle vie pubbliche nelle epoche fissate dalla consuetudine locale.

E' vietato di accendere fuochi di campagna a distanza minore di 50 metri dalle case, dai boschi, dai vivai, dai giardini ed orti, dai mucchi di grano, paglia e fieno.

ART. 83°

I cani, in aperta campagna, saranno normalmente lasciati liberi: però essi dovranno essere tenuti legati qualora, o per accertarne le condizioni di sanità o per avviare a pericoli o molestie, l'Autorità Municipale ordina che siano vincolati ed isolati, oppure abbiano il vizio di avventarsi contro le persone e gli animali.

ART. 84°

Durante la caccia proibita, i possessori di cani dovranno custodirli o tenerli legati in modo che i cani stessi non possano vagare in aperta campagna a distruggere nidiate, leprotti, pernici, quaglie, ecc...

ART. 85°

Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi senza pregiudizio ed in correlazione del disposto tanto delle leggi e dei regolamenti generali, quanto degli altri regolamenti municipali.

ART. 86°

Saranno inoltre obbligatorie le disposizioni speciali emanate dal Podestà in merito alla igiene e polizia rurale con pubblici manifesti, in speciali contingenze e nei limiti delle sue attribuzioni. Tali ordinanze, pubblicate nei modi soliti, ed all'Albo pretorio del Comune, dovranno quindi essere applicate e adempiute con puntualità e precisione sotto pena di contravvenzione.

ART. 87°

Le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento e la inosservanza delle prescrizioni in esso stabilite, quando non siano colpite da altre speciali sanzioni, saranno punite nei modi e colle norme contenute negli articoli 106 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale 3.3.1934 n. 303.

ART. 88°

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni al presente regolamento spettano al Comune.

Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, è dovuto a un fondo speciali per premi di diligenza, da conferirsi agli atti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

ART. 89°

L'esecuzione del presente regolamento è commessa all'Autorità Comunale la quale dovrà provvedervi affidandone la vigilanza particolarmente ad Agenti dipendenti dal Comune ed all'occorenza anche ai Reali Carabinieri ed altri Agenti della Forza Pubblica.

ART. 9°

Il presente Regolamento ottenuta la definitiva omologazione a sensi dell'Art. 102 P.U. legge comunale e provinciale 3.3.1934 n. 383, andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nel Comune, e dovrà sempre attenersi affisso nella sala comunale.

Il presente Regolamento di Polizia Rurale venne deliberato dal sottoscritto Podestà di questo Comune con provvedimento in data 14.6.1934.

IL SEGRETARIO
F.to G. SEYMAND

IL PODESTA'
F.to: MACCAGNO

Il presente regolamento venne pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il giorno di mercato 15 Giugno 1934 III° senza opposizioni.

Bra, 16 GIUGNO 1934 III°

IL SEGRETARIO
F.to: G.SEYMAND

Per copia conforme ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO